



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

AREA "PAESAGGISTICA E VINCOLO IDROGEOLOGICO"

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

ex D.Lgs. 152/2006 articolo 19 e L.R. 10/2010 articolo 48 e s.m.i.

SOC. VIVATERRA s.p.a. - PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI PONETA IN LOCALITÀ FERRONE

PARERE MOTIVATO

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" come novellato dal d.lgs 16/06/2017, n.104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", e in particolare:

- l'art. 5, recante '*definizioni*', e in particolare il comma 1, secondo cui "*si intende per*":

lett. b) *valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) *"Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra*



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo”;

- l'art.19 recante *‘Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA’;*

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017;

VISTA la L.R. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e s.m.i.

VISTO il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTO il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

VISTO il D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTA la Delibera della Giunta Unione n. 42 del 12/10/2021 che identifica l'Autorità Competente come la struttura operativa alla quale affidare le funzioni attribuite dalla L.R.T. n. 10/2010 per le procedure di VIA relativa a progetti, opere o impianti di competenza dei Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa,

PREMESSO che:

- Il Comune di Greve in Chianti, in qualità di Autorità procedente (pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma) ha inoltrato con nota prot.8396 del 06/05/2025 assunta al protocollo dell’Unione in data 07/05/2025 al n.12188 il “Nuovo



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

progetto per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava di "Poneta" in località Ferrone", nel Comune di Greve in Chianti, presentato dal Proponente società VIVATERRA s.p.a. in data 17/04/2025 al prot.7312;

- con nota prot.12740 del 12/05/2025 l'Autorità Competente ha chiesto al Proponente l'integrazione di documenti mancanti per completezza della pratica, nonché il versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010;

- il Proponente con nota registrata al prot.13698 del 21/05/2025 ha integrato quanto richiesto;

- il progetto proposto è sottoposto a verifica di assoggettabilità di competenza comunale, in quanto rientra tra quelli di cui all'art.45 bis L.R.10/2010, comma 2 lettera e) punto 2 *"alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi"* di cui al paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

- ai sensi dell'art.19 c.3 D.Lgs.152/2006 e art.48 c.4 LR.10/2010 e s.m.i., l'Autorità Competente **con nota prot.13851 del 22/05/2025** ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione tecnica per **verifica assoggettabilità a VIA relativa al nuovo progetto per l'attività estrattiva della Soc. VIVATERRA**, , affinché fosse possibile inviare, entro il **termine di trenta giorni**, eventuali apporti e contributi collaborativi per la verifica di assoggettabilità di cui in oggetto. Tale nota conteneva anche il link:

<https://www.unionechiantifiorentino.it/servizi/scheda-servizio/procedimento-di-verifica-di-assoggettabilitaart-19-del-dlgs-1522006-ed-art>

al quale scaricare i seguenti elaborati progettuali:

REL.01 – Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento, con data aprile 2025;

REL.02 – Relazione tecnico-illustrativa, con data aprile 2025;

REL.03 – Studio preliminare ambientale, con data aprile 2025;

REL.04.A – Relazione geologica e geotecnica, con data aprile 2025;

REL.04.B – Indagini geognostiche geofisiche e laboratorio, con data aprile 2025;

REL.04.C – Relazione sulla modellazione sismica, con data aprile 2025;

REL.04.D – Fascicolo dei calcoli verifiche di stabilità, con data aprile 2025;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- REL.04 – Progetto di coltivazione, con data aprile 2025;
- REL.05.A – *Studio idrologico-idraulico del Borro di Poneta*, con data aprile 2025;
- REL.05.B – *Allegati di modellazione idraulica Hec Ras 5.0.4.-Borro di Poneta*, con data aprile 2025;
- REL.05.C – *Computo metrico estimativo per la realizzazione del Piccolo Parco di Poneta*, con data aprile 2025;
- REL.05.D – *Stima oneri di dismissione opere idrauliche Borro di Poneta*, con data aprile 2025;
- REL.05 – *Progetto del Piccolo Parco di Poneta*, con data aprile 2025;
- REL.06 – *Progetto di sistemazione definitiva*, con data aprile 2025;
- REL.07 – *Piano di gestione dei rifiuti di estrazione*, con data aprile 2025;
- REL.08.A – *Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione del sistema di raccolta e trattamento AMD*, con data aprile 2025;
- REL.08 – *Piano di gestione acque meteoriche dilavanti*, con data aprile 2025;
- REL.09 – *Stima oneri di sistemazione definitiva*, con data aprile 2025;
- REL.10 – Programma economico-finanziario copertura investimenti, con data aprile 2025;
- RelazionePM10_2021_volturata*, con data 24 gennaio 2025;
- VivaterraVIAC2025-01*, con data 24 gennaio 2025;
- TAV.01 – *Corografia*, scala 1:5.000;
- TAV.02 – *Inquadramento catastale*, scala 1: 2.000;
- TAV.03 – *Inquadramento dei Vincoli*, scala 1:2.000;
- TAV.04 – *Carta Geologica*, scala 1:5.000;
- TAV.05 – *Carta Geomorfologica*, scala 1:5.000;
- TAV.06 – *Carta Idrogeologica*, scala 1:5.000;
- TAV.07 – *Carta delle indagini*, scala 1:1.000;
- TAV.08 – *Carta dell'uso del suolo*, scala 1:2.000;
- TAV.09 – *Documentazione fotografica*, scala 1:1.000;
- TAV.10 – *Planimetria stato attuale*, scala 1:1.000;
- TAV.11 – *Planimetria Piccolo Parco di Poneta*, scala 1:250;
- TAV.12 – *Dettaglio sulle opere di attraversamento Borro di Poneta*, scale varie;
- TAV.13 – *Planimetria di progetto Fase 1*, scala 1:1.000;
- TAV.14 – *Planimetria di progetto Fase 2*, scala 1:1.000;
- TAV.15 – *Planimetria di progetto Fase 3*, scala 1:1.000;
- TAV.16 – *Planimetria di progetto Fase 4*, scala 1:1.000;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- TAV.17 – *Planimetria stato sovrapposto*, scala 1:1.000;
TAV.18 – *Planimetria di stato sovrapposto fase per fase*, scala 1:2.000;
TAV.19 – *Planimetria di sistemazione definitiva*, scala 1:1.000;
TAV.20 – *Sezioni Stato Attuale*, scala 1:500;
TAV.21 – *Sezioni Stato di Progetto*, scala 1:500;
TAV.22 – *Sezioni Stato Sovrapposto*, scala 1:500;
TAV.23 – *Sezioni di sistemazione definitiva*, scala 1:500;
TAV.24 – *Simulazione di stato finale*.

Tutto ciò premesso

CONSIDERATO che nel termine di trenta giorni assegnato:

- **non** sono state presentate osservazioni e/o contributi da parte di privati o pubblico;
- **sono** state presentate richieste, osservazioni, contributi e pareri da parte di enti territorialmente interessati e/o soggetti competenti in materia ambientale, giunti al protocollo dell'Unione come segue:

- **26/05/2025 prot.14103 _contributo e parere Publiacqua;**
- **16/06/2025 prot.15972 _contributo richiesta integrazioni ARPAT;**
- **16/06/2025 prot.16053 _contributo e parere RT Genio Civile Idraulica;**
- **17/06/2025 prot.16199 _contributo e parere Autorita' di Bacino;**
- **19/06/2025 prot.16374 _contributo e parere Soprintendenza;**

oltre il termine di trenta giorni:

- **03/07/2025 prot.17842 _contributo richiesta integrazioni ASL;**

- con nota prot.16014 del 16/06/2025, l'Autorità Competente ha trasmesso la richiesta di integrazioni di Arpat al Proponente;

- con nota prot.17851 del 03/07/2025, l'Autorità Competente ha trasmesso la richiesta di integrazioni di ASL al Proponente;

- con nota prot.19499 del 24/07/2025 il Proponente ha chiesto la proroga fino al 30/09/2025 per la consegna delle integrazioni richieste;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- il Proponente con nota registrata al prot.24146 del 23/09/2025 ha integrato quanto richiesto da Arpat e da ASL:

Piano gestione amd - risposta integrazioni ARPAT.pdf.p7m

STGA_integrazioni.pdf.p7m

TAV.10 - Planimetria stato attuale-rev1.pdf.p7m

Vivaterra -dichiarazione.p7m

Vivaterra polveri diffuse 2025.pdf.p7m

Vivaterra VIAc 2025-08.pdf.p7m

cassonetto_ordinanza.pdf

- con nota prot.24310 del 25/09/2025, l'Autorità Competente ha trasmesso le integrazioni ricevute dal Proponente ad Arpat ed ASL;

- con nota **prot.26769 del 21/10/2025** e' giunto il **parere Arpat di competenza**;

- con nota **prot.27562 del 29/10/2025** e' giunto il **parere ASL di competenza**;

RILEVATO:

- che il presente parere ha per oggetto la verifica di assoggettabilita' alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto in oggetto e che la valutazione è effettuata sulla base della documentazione tecnica depositata dal Proponente per le opere sinteticamente descritte:

Il progetto in oggetto riguarda la continuazione dell'attività di coltivazione e di recupero ambientale della cava di Poneta. Tale sito estrattivo è situato nel Comune di Greve in Chianti (FI) in località Poneta, circa 8 km a Nord-Ovest dell'abitato di Greve, nei pressi della località Ferrone, sul fianco Ovest della collina di Poneta.

Il sito estrattivo prevede l'estrazione di argilliti per la produzione di cotti pregiati. Obiettivo principale della coltivazione è la completa disgregazione della roccia in modo da poter separare la porzione argillitica dalla porzione litoide costituita da trovanti della più varia pezzatura e natura (calcari, calcareniti, marne, ofioliti, brecce, etc.). Le operazioni di coltivazione della cava verranno svolte da apripista (bulldozer) che sono mezzi che vengono impiegati nel lavoro per la loro grande produzione oraria e sono validi sia per lo sbancamento, sia per lo spostamento del materiale. I trovanti più grossi vengono rimossi lasciando solo quelli di dimensioni ridotte che verranno intercettati dai vagli delle



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

tramogge e separati dalla massa di argilla in polvere pronta per essere lavorata. Il materiale lavorato sul fronte di cava e stoccato sui cumuli provvisori in quota verrà poi caricato e trasportato agli stabilimenti utilizzando escavatori e camion. I cumuli provvisori di materiale verranno realizzati sul margine dei piazzali in parallelo ai lavori sul fronte. Analogamente per i trovanti e gli inclusi litoidi di maggiori dimensioni viene prevista un'area di accumulo provvisorio le cui dimensioni varieranno in funzione del loro utilizzo per le numerose opere di drenaggio previste dopo essere stati spaccati con un martello pneumatico per le diverse esigenze. Il progetto è stato strutturato in quattro fasi d'avanzamento che consentiranno di scavare la volumetria di circa 230.000 mc di roccia:
Fase I: 34.450 mc; Fase II: 70.320 mc; Fase III: 60.200 mc; Fase IV: 65.900 mc.

DATO ATTO di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

- 26/05/2025 prot.14103 _contributo e parere Publiacqua:

La società Publiacqua si esprime in merito in sintesi *"Vista la comunicazione pervenuta dal SUAP Unione Comunale Chianti Fiorentino acquisita al protocollo aziendale con n. A/28829 del 21/05/2025 con la quale viene richiesto il contributo tecnico in merito all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in oggetto in base alla documentazione presentata e agli atti ... Tenuto conto che non sono presenti attingimenti ad uso idropotabile nell'intorno dei 200 m dall'area di intervento; vista la documentazione agli atti; visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; vista la L.R. 20/06 ed il D.P.G.R. 46/R/2008 e le loro s.m.i.; **Publiacqua S.p.A. comunica che, in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non rileva elementi di propria competenza**";*

- 16/06/2025 prot.15972 _contributo richiesta integrazioni ARPAT:

Il Dipartimento di Firenze di ARPAT, nel contributo reso sulla documentazione iniziale, rileva la necessità di integrazioni e chiarimenti relativi alle Analisi delle componenti ambientali come segue:

1 Progetto di coltivazione (Osservazioni):

"Dall'analisi della documentazione trasmessa si ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni per le quali si richiedono integrazioni e chiarimenti:

a) nell'elaborato "REL.04 – Progetto di coltivazione" sono indicati solo i volumi in banco (in mc) che si prevede di produrre nelle varie fasi di avanzamento. Dovranno essere fornite indicazioni sulla produzione delle diverse tipologie di materiale (terra grigia, terra gialla, materiale litoide, scoperchiatura) in totale e per le diverse fasi di avanzamento;

b) a pag. 6 dell'elaborato "REL.04 – Progetto di coltivazione", in merito alla prima fase, viene riportato che «Nell'ambito di questo primo piazzale sarà realizzata la vasca ovest che si affiancherà a quella a est già esistente». Si chiede di chiarire, riguardo alla vasca est, cosa si intenda per "già esistente", in quanto nell'elaborato "TAV.10 – Planimetria stato attuale" non viene rappresentata in cartografia.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

2 Atmosfera (Osservazioni):

In merito a quanto evidenziato nell'elaborato "Monitoraggio sequenziale del PM10 per la valutazione delle polveri diffuse prodotte dall'attività di coltivazione della cava", si valutano condivisibili i risultati ottenuti e le conclusioni riportate, ritenendo il recettore individuato effettivamente quello più interessato dagli impatti sulla componente "atmosfera".

Tuttavia, dall'analisi della documentazione trasmessa si ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni per le quali si richiedono integrazioni e chiarimenti:

- a) a pag. 60 dell'elaborato "REL.03 – Studio preliminare ambientale" viene riportato che «Confrontando i valori stimati di PM10, con le azioni indicate dalla tab.19 del PQRA regionale, relativamente ai vari recettori ed alla loro distanza dalle lavorazioni, è stata realizzata la successiva tabella, in virtù della quale l'emissione è da giudicare accettabile e senza bisogno di alcun tipo di monitoraggio». Tuttavia, dall'analisi di tale tabella si osserva che non è stata calcolata l'emissione totale di PM10 prodotta e ciò non risulta corretto a meno di dichiarazione esplicita che le singole attività previste: Scotico (C01+C02), Estrazione (C03+C04+C05), Soleggiamento (C06), Trasporto verso impianto (C07+C09), Ripristino (C13), Accesso area di cava (C10) avvengano senza mai sovrapporsi alle altre. Pertanto dovrà essere rivisto il rateo emissivo totale oppure dovrà essere fornita esplicita dichiarazione di svolgimento delle varie attività senza sovrapposizione temporale.*
- b) dovrà essere approfondito lo studio relativo alle emissioni prodotte riportando tutte le fasi di coltivazione e tutte le azioni/mitigazioni che verranno effettuate per ogni singola fase, seguendo quanto riportato nelle Linee Guida di cui al PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, 2018), Allegato 2, punto 6.*
- c) dovranno essere riportati tutti i recettori sensibili (oltre quello già considerato nell'elaborato "Monitoraggio sequenziale del PM10 per la valutazione delle polveri diffuse prodotte dall'attività di coltivazione della cava"), su apposita cartografia e con indicate le relative distanze in metri;*
- d) In merito alle piste su cui transiteranno i mezzi dovranno essere dettagliati gli interventi che si prevede di mettere in atto per limitare la diffusione delle polveri prodotte dall'attività in oggetto (es. bagnature, rinnovo di eventuali massicciate, ecc..).*

3 Rumore (Osservazioni):

Dall'analisi della documentazione trasmessa si ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni:

- a) L'indagine relativa ai recettori limitrofi risulta essere incompleta e incongruente con quanto riportato nello SPA. Sulla base dell'estratto di PCCA allegato alla VIAC, il complesso di abitazioni indicato con la sigla R2 nell'immagine a pag.2 risulterebbe ubicato in parte in classe IV e in parte in classe III, mentre nella VIAC il recettore viene considerato come interamente ubicato in classe IV. Inoltre nello SPA viene fatto riferimento a n.4 recettori indagati (pag.41 e pag.73), mentre l'indagine fonometrica della VIAC risulta estesa ai soli due recettori R1 e R2;*
- b) Non è stata fornita una caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore (ad es. livelli di potenza sonora ricavabili dalle banche dati);*
- c) Non è stato dichiarato se le rilevazioni del livello di rumore ambientale condotte in data 20/08/2021*



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

abbiano effettivamente misurato la configurazione acusticamente più impattante. Si evidenzia a riguardo come durante le misure nelle postazioni A (nord area di trattamento) e B (confine con area di pertinenza recettore) fosse in funzione la sola benna, mentre nella postazione C sia stata misurata sia la sorgente benna che la sorgente benna+camion (quest'ultima risultata "stranamente" di livello acustico inferiore al solo uso della benna);

d) Le rilevazioni fonometriche condotte in data 20/08/2021 hanno evidenziato la presenza di componenti tonali e impulsive: non si comprende il motivo per cui il tecnico dichiara che "non hanno comportato l'inserimento di fattori correttivi" (pag. 5 della VIAc), ovvero perché non sia stata prodotta una tabella con i livelli "corretti" da confrontare con i valori limite normativi. Per quanto attiene la postazione C si evidenzia come sia stata rilevata la componente impulsiva anche nel livello di rumore residuo, senza che sia stata fatta alcuna ipotesi sulla possibile provenienza (i rumori di zona vengono definiti ininfluenti);

e) A pag. 5 della VIAc si riporta la formula per il calcolo del livello di emissione, tale livello non risulta tuttavia essere stato successivamente calcolato;

f) Non è stato effettuato un confronto puntuale fra livelli sonori attesi ai recettori e valori limite normativi corrispondenti alla classe acustica di ubicazione;

g) L'attuale programma di monitoraggio (pag. 74 SPA) prevede che in corso d'opera le misure debbano essere condotte presso un "ricettore R5" di cui non si rinviene alcun riferimento nella VIAc.

Nonostante le carenze sopra evidenziate, sulla base delle misurazioni condotte e dell'asseverazione del tecnico competente in merito al rispetto dei valori limite normativi presso i recettori considerati, si ritiene che in via previsionale l'attività risulti compatibile dal punto di vista acustico con la vigente normativa e che non siano emersi impatti negativi non mitigabili tali da dover sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale.

Tuttavia, si evidenzia come la valutazione di impatto acustico presentata non contenga i contenuti minimi previsti dalla D.G.R. 21 ottobre 2013 n.857 e smi; ai fini del rilascio del prossimo atto autorizzativo si ritiene pertanto necessario che detta valutazione debba essere integrata tenendo conto dei suddetti contenuti minimi e di quanto osservato ai precedenti punti a)-g).

4 Acque superficiali e sotterranee (Osservazioni):

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente in merito alla falda, ovvero che «si può escludere la presenza di una falda acquifera superficiale di tipo freatico». Perciò, vista la documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento in esame si ritiene che l'attività risulti compatibile per la componente ambientale considerata. Per quanto riguarda le osservazioni più dettagliate in merito alle "Acque Superficiali" si rimanda al paragrafo "PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI". Si ritiene necessario tuttavia indicare il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

➤ qualora dovessero essere individuate emergenze idriche (anche in forma di stillicidi o gemiti) durante l'attività di coltivazione dell'area, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per convogliare le acque verso il più prossimo impluvio naturale, senza produrre inquinamenti di alcun genere alle acque stesse o generare instabilità del versante;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- nel corso dei lavori relativi alla realizzazione dei due guadi sul Borro di Poneta, inerenti il "Progetto del piccolo parco di Poneta", si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini deterioramento della qualità delle acque superficiali (aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti, ecc...);
- si dovrà provvedere al costante mantenimento della funzionalità delle vasche di decantazione ed in generale della rete di regimazione delle acque di dilavamento di tutta l'area di cava;
- si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche dilavanti in modo da evitare dispersione incontrollata dei solidi sospesi e delle acque nell'area di cava e quindi nel reticolo delle acque superficiali;
- al fine di limitare i possibili impatti che l'attività di progetto potrebbe avere sulle acque, i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza. Qualunque macchinario/mezzo d'opera che abbia problemi di perdite di olio/gasolio non dovrà essere utilizzato nei lavori;
- non sarà possibile utilizzare mezzi meccanici con perdite di liquidi inquinanti all'interno delle zone di intervento;
- qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi.

5 Suolo e sottosuolo (Osservazioni):

Dall'analisi della documentazione trasmessa e per quanto relativo al suolo/sottosuolo si ritiene di non dover sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, si ritiene necessario che le attività in cava vengano svolte adottando le seguenti condizioni ambientali:

- 1) gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area;
- 2) i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza e in cava non potranno essere utilizzati mezzi e macchinari che abbiano perdite di olio e/o gasolio o altro materiale inquinante;
- 3) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo e/o nei corpi idrici superficiale/sotterraneo di materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi;
- 4) al termine dei lavori il sito dovrà essere completamente ripristinato lasciandolo sgombro da macchinari e rifiuti;
- 5) qualsiasi materiale abbandonato (ad esempio cisterne di oli/gasoli) costituisce "rifiuto" ai sensi del D.lgs. 152/2006, e pertanto dovrà essere sottoposto alle procedure di allontanamento previste dalla normativa vigente in materia.

6 Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (Osservazioni):

Dall'analisi del Piano di Gestione delle acque meteoriche presentato, si ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni per le quali si richiedono integrazioni e chiarimenti:

- a) a pag. 16 dell'elaborato "REL.08 – Piano di gestione acque meteoriche dilavanti" viene dichiarato che «Per il



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

caso in esame, si è assunto un valore pari a 0,35 del coefficiente di deflusso per i bacini idrografici dei fossi di guardia, dato che sono relativi ad aree inerbite, 0,5 per i bacini delle canalette e 0,8 per il bacino della piazzola di rifornimento/parcheggio». Si chiede di chiarire la scelta di attribuire il coefficiente di deflusso pari a 0,8 per il bacino della piazzola di rifornimento/parcheggio. Si ritiene più idoneo l'utilizzo, per l'area considerata, del coefficiente di deflusso con dicitura "aree completamente rivestite-pavimentate" e pari a 0,9-0,95;

b) in merito al sistema di gestione delle AMD dovrà essere presentata una sezione tipologica specifica che ne rappresenti il corretto funzionamento;

c) dovrà essere chiarito se vi è un sistema di abbattimento delle polveri tramite bagnatura (es: spruzzini) e nel caso eventualmente come verranno gestite tali acque.

7 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (Osservazioni):

Dall'analisi del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato (elaborato "REL.07 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione"), si ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni per le quali si richiedono integrazioni e chiarimenti:

a) devono essere indicati i volumi delle varie tipologie di materiale (argilla grigia, "terra gialla", materiali inerti di scoperchiatura, suolo e/o terreno vegetale, limi e fanghi), anche mediante la realizzazione di un apposita tabella riepilogativa, che si prevedono nelle varie fasi di avanzamento;

b) a pag. 7 dell'elaborato "REL.07 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" viene riportato che «sono previsti cumuli temporanei sui piazzali che si formeranno contestualmente all'avanzamento dei lavori per le varie fasi». Dovranno essere chiariti i tempi di stoccaggio di tali materiali. Si ricorda infatti che per i rifiuti di estrazione inerti e per la terra non inquinata ai sensi del D.lgs. 117/2008 e s.m.i, costituiranno strutture di deposito qualora il deposito temporaneo risultasse superiore a 3 anni (art. 3, comma 1, lettera r), punto 4 del medesimo Decreto) e come tali dovranno essere gestite;

c) a pag. 11 dell'elaborato "REL.07 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" viene riportato che «come più approfonditamente trattato nella meglio descritto nella "Valutazione previsionale di impatto atmosferico" (REL.12).....». Tuttavia non è stato trasmesso alcun elaborato denominato "Valutazione previsionale di impatto atmosferico (REL.12)" e perciò, nel caso fosse stato redatto, se ne chiede l'invio al fine di una sua valutazione, anche in merito a quanto richiesto al paragrafo 2 "Atmosfera".

8 Monitoraggio (Osservazioni):

Si prende atto di quanto presentato e si ritiene che debbano essere rispettate le frequenze di monitoraggio riportate al paragrafo 10 dell'elaborato "REL.03 – Studio preliminare ambientale". Per quanto riguarda la componente "atmosfera", se a seguito degli approfondimenti richiesti al precedente paragrafo 2 si verificasse la necessità di ulteriori monitoraggi, questi dovranno essere comunicati, aggiornando il Piano di Monitoraggio.

Conclusioni

Vista la documentazione presentata e considerate le osservazioni sopra riportate, si ritiene necessaria, per quanto di competenza e relativamente al procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., la presentazione di integrazioni e chiarimenti per i seguenti aspetti: PROGETTO DI COLTIVAZIONE, ATMOSFERA, PIANO DI



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI, PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE, come indicato ai singoli paragrafi ai quali si rimanda. Sono invece indicate le condizioni ambientali per: RUMORE, ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE, SUOLO/SOTTOSUOLO e MONITORAGGIO.

Nel successivo parere del 21/10/2025 prot.26769 di Valutazione della documentazione integrativa ARPAT ritiene che:

1 Progetto di coltivazione (Osservazioni):

Dall'analisi della documentazione trasmessa si ritiene che il Proponente abbia risposto in maniera sufficiente per quanto riguarda il punto a), mentre per il punto b) viene presentata la tavola 10 "Planimetria di stato attuale" con riportate la vasca 1 e la vasca 2. Non è chiara la motivazione per cui non vengono più chiamate vasche "Ovest" ed "Est" ed inoltre la vasca "Ovest", secondo quanto riportato dal Proponente nella documentazione progettuale, dovrebbe essere realizzata nella prima fase del progetto di coltivazione e perciò non dovrebbe essere presente nella planimetria di stato attuale. Si rileva inoltre che la posizione della vasca 1, ipoteticamente assimilabile alla vasca "Ovest", risulta diversa rispetto a quella riportata nelle precedenti tavole progettuali relative alle fasi di coltivazione. Perciò, a seguito di ciò, nella successiva fase progettuale dovrà essere chiarito in maniera definitiva quanto osservato precedentemente in merito alla posizione delle due vasche.

2 Atmosfera (Osservazioni):

In merito ai punti a) e d) si prende atto di quanto riportato dal Proponente.

Per i punti b) e c) si prende atto dello studio delle emissioni effettuato nell'elaborato "Relazione tecnica per la valutazione dell'impatto da polveri diffuse durante le fasi gestione dell'area di cava". Si ricorda comunque che, con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 59 del 24 luglio 2025, è stato approvato il nuovo "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente" (PRQA) e di conseguenza i nuovi studi relativi alle emissioni dovranno essere realizzati seguendo le indicazioni contenute all'interno di tale documento aggiornato (in particolare quanto contenuto al punto 9 della Parte I, Allegato 5 – "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti").

Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa si ritiene sufficiente quanto presentato sulla matrice considerata. Si formulano inoltre le seguenti osservazioni ritenendo necessario che vengano assunte a condizioni ambientali da rispettare:

- *effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate per l'attività di cava;*
- *pulire le ruote dei veicoli in uscita dalla cava prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;*
- *coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;*
- *limitazione della velocità di transito dei mezzi (10 km/h) in entrata ed uscita dalla cava e in movimentazione interna;*
- *evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;*
- *provvedere alla razionalizzazione delle zone di carico e scarico dei materiali per minimizzare lo spostamento*



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

degli stessi all'interno della cava;

➤ *nelle operazioni di movimentazione dei materiali in cava, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri;*

➤ *nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele da recettori sensibili presenti nell'intorno dell'attività di cava in oggetto dovranno essere fermate le lavorazioni e dovrà essere presentato agli Enti Competenti uno studio che contenga valutazioni sulle problematiche sollevate relativamente all'impatto dei lavori sull'atmosfera e che proponga nuovi interventi e/o modifiche nelle attività lavorative per risolvere tali problematiche.*

3 Rumore (Osservazioni):

Si ritiene che la nuova valutazione di impatto acustico del 22/08/2025 abbia dato solo parziale riscontro alle osservazioni formulate con precedente nota dello scrivente Dipartimento prot. n° n°49300 del 13/06/2025. Sulla base della documentazione complessivamente trasmessa si ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni:

a) L'indagine relativa ai recettori limitrofi è stata estesa anche al recettore R3 e sono state considerate le corrette classi acustiche di ubicazione dei recettori ai fini della verifica di rispetto dei valori limite; tuttavia nello SPA viene fatto riferimento a n.4 recettori indagati (pag. 41 e pag.73), mentre l'indagine fonometrica della VIAC risulta estesa a soli tre recettori;

b) Non è stata fornita una caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore (ad es. livelli di potenza sonora ricavabili dalle banche dati), tuttavia il tecnico ha provveduto ad effettuare rilevazioni fonometriche in prossimità delle sorgenti al fine di determinarne il livello di pressione sonora a distanza nota da utilizzare nelle formule di propagazione;

c) Non è stato dichiarato se le rilevazioni del livello di rumore ambientale condotte nei giorni 25/07/2025 e 06/08/2025 abbiano effettivamente misurato le configurazioni acusticamente più impattanti;

d) Le rilevazioni fonometriche condotte hanno evidenziato la presenza di componenti tonali e impulsive: il tecnico ha considerato penalizzanti (ovvero attribuibili all'attività) unicamente le componenti impulsive rilevate nelle postazioni P1 e P3 in data 25/07/2025, senza specificare i motivi di esclusione delle altre;

e) Per espressa dichiarazione del tecnico (pag.7) le misure condotte presso le postazioni P1-P4 hanno valutato "il valore di emissione delle singole attività" e partendo da esse è stato calcolato in Leq ad 1 metro attribuibile alle aree di lavorazione (tabella 4), da intendersi pertanto sempre come livello di emissione. Anche il livello sonoro calcolato in facciata ai recettori mediante la formula riportata a pag.9 si configura quindi come livello di emissione (tabelle 5-7) e non come rumore ambientale atteso (come invece riportato in tabella 8) e dovrebbe pertanto essere confrontato con il valore limite di emissione relativo alle classi di appartenenza dei recettori (55 dB(A) per la classe III, 60 dB(A) per la classe IV in periodo diurno). Tale confronto non è stato condotto all'interno della relazione e sembrerebbe evidenziare il possibile superamento del valore limite di emissione presso i recettori R2 e R3 durante le fasi A1 e A3. Le rilevazioni fonometriche del livello di rumore ambientale condotte



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

presso le postazioni P5 e P6 prossime a R2 e R1 hanno tuttavia evidenziato livelli sonori inferiori a quelli stimati e inferiori sia al valore limite di emissione che di conseguenza al valore limite assoluto di immissione;

f) A pag. 6 il tecnico dichiara di aver rilevato il livello di rumore residuo presso il recettore R3 tuttavia nel seguito non si rivengono gli esiti di tale misura. L'unico riferimento alla misura del livello residuo riportato nella tabella 3 è relativo alla postazione P4 prossima all'area di cava e non ai recettori, pertanto da ritenersi poco significativo sia per la stima del livello di immissione sia a maggior ragione per la stima del livello differenziale all'interno degli ambienti abitativi;

g) Non è stato effettuato un confronto puntuale fra livelli sonori attesi ai recettori e valori limite normativi corrispondenti alla classe acustica di ubicazione. Addirittura il tecnico afferma a pag. 12 che "Non sembra rispettato il criterio differenziale" rilevando che "valutazioni sul rispetto del criterio differenziale andrebbero effettuate solo con misure puntuali all'interno delle proprietà": si evidenzia come in caso di impossibilità di accesso ai recettori la stima del livello differenziale può comunque essere effettuata anche in punto di controllo esterno, ipotizzando per il livello ambientale e residuo lo stesso abbattimento fra esterno e interno dell'edificio.

h) L'attuale programma di monitoraggio (pag. 74 SPA) prevede che in corso d'opera le misure debbano essere condotte presso un "ricettore R5" di cui non si rinviene alcun riferimento nella VIAc.

Premesso quanto sopra esposto, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni riportate nella valutazione di impatto acustico del 22/08/2025 (in primis il fatto che a detta del tecnico sembri non rispettato il criterio differenziale) non è possibile accertare la compatibilità acustica dell'attività rispetto alla vigente normativa. Ai fini del rilascio del prossimo atto autorizzativo si ritiene pertanto necessario che detta valutazione debba essere aggiornata e integrata tenendo conto dei contenuti minimi previsti dalla D.G.R. 21 ottobre 2013 n.857 e s.m.i. e di quanto osservato ai precedenti punti a)-h).

Ai fini della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si ritiene che in materia di acustica non siano emersi impatti negativi non mitigabili tali da dover sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale.

4 Acque superficiali e sotterranee (Osservazioni):

Si conferma quanto riportato nelle osservazioni del precedente parere del 13/06/2025, ns. prot. n.2025/0049300.

5 Suolo e sottosuolo (Osservazioni):

Si conferma quanto riportato nelle osservazioni del precedente parere del 13/06/2025, ns. prot. n.2025/0049300.

6 Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (Osservazioni):

Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa si ritiene comunque che il Proponente abbia risposto in maniera sufficiente a quanto richiesto. Tuttavia si formulano le seguenti osservazioni ritenendo necessario che vengano assunte a condizioni ambientali da rispettare nella successiva fase autorizzativa:

➤ in merito alle posizioni delle vasche "Ovest" ed "Est", nella successiva fase progettuale dovrà essere chiarito quanto riportato nelle osservazioni relative al capitolo 1 "Progetto di Coltivazione";



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che l'attività prevista possa produrre aumento del carico di solidi sospesi nelle acque degli impluvi che raccolgono le acque dilavanti l'area di cava. Qualora nello svolgimento dell'attività di coltivazione e recupero ambientale della cava dovessero verificarsi episodi di torbidità delle acque degli impluvi naturali si dovrà provvedere all'immediata comunicazione agli Enti competenti (Comune di Greve in Chianti, Regione Toscana e ARPAT) con indicazione della risoluzione della problematica, anche attraverso modifiche nell'attività di cava stessa e/o nel dimensionamento delle opere di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, comprese le vasche di decantazione;
- si dovrà provvedere al costante mantenimento della funzionalità delle vasche di decantazione ed in generale della rete di regimazione delle acque di dilavamento di tutta l'area di cava;
- l'esecuzione di rifornimenti di carburante ai mezzi meccanici dovrà avvenire unicamente sull'area appositamente individuata ed adeguatamente impermeabilizzata;
- lo stazionamento mezzi per soste prolungate dovrà avvenire su una superficie opportunamente impermeabilizzata ben individuata, al fine di limitare i rischi dovuti a perdite accidentali di oli dai macchinari;
- dovranno essere eseguiti giornalieri controlli sul buon funzionamento dei mezzi operativi in cava per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli, carburanti o qualunque altro materiale inquinante. Qualora dovessero verificarsi tali fenomeni dovrà essere prevista l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.

7 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (Osservazioni):

Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa si ritiene che il Proponente abbia risposto in maniera sufficiente a quanto richiesto. Si ricorda che, anche per la successiva fase autorizzativa, in merito alla gestione dei rifiuti di estrazione dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2008.

8 Monitoraggio (Osservazioni):

Nell'elaborato "STGA integrazioni" il Proponente risponde che «Viene preso atto della richiesta» avanzata in fase di richiesta integrazioni. Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente.

Conclusioni

Vista la documentazione integrativa presentata e considerate le osservazioni sopra riportate, si ritiene, per quanto di competenza, **che non sussistano elementi ostativi all'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), fatto salvo il puntuale rispetto di quanto prescritto nelle osservazioni riportate nei singoli paragrafi del presente provvedimento.**

Per quanto riguarda la componente "Rumore" non è stato possibile accertare la compatibilità acustica dell'attività rispetto alla vigente normativa. Ai fini del rilascio del prossimo provvedimento autorizzativo, si ritiene pertanto necessario che la VIAC venga aggiornata e integrata, tenendo conto sia dei contenuti minimi previsti dalla D.G.R. 21 ottobre 2013, n. 857 e s.m.i., sia delle osservazioni indicate ai punti da a) ad h) nel paragrafo 3 "Rumore".



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- 16/06/2025 prot.16053 _contributo RT Genio Civile Idraulica:

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo reso sulla documentazione iniziale esprime **parere favorevole** alla realizzazione di n. 2 guadi per consentire l'attraversamento nei periodi di magra per il collegamento del sentiero nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà conseguire Autorizzazione/Concessione Idraulica relativa all'attraversamento ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016, presentando regolare istanza attraverso il portale SiDIT-Front End, <https://servizi.toscana.it/RT/sidit-fe/#/> , questa dovrà essere corredata anche di tutta la documentazione che rappresenti in maniera esaustiva l'opera da realizzarsi.

- 17/06/2025 prot.16199 _contributo Autorita' di Bacino:

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo reso sulla documentazione iniziale, in relazione al quadro conoscitivo dell'area di intervento segnala quanto segue:

- *In relazione al vigente PAI Dissesti si evidenzia che l'area di cava non risulta censita a pericolosità da frana elevata o molto elevata e per l'intervento in progetto non risulta dovuto l'espressione di un parere dell'Autorità di bacino;*

- *La Tav. 06 – Carta Idrogeologica mostra come a monte e soprattutto a valle della cava siano presenti numerosi pozzi ad uso domestico ed irriguo. Questa condizione induce ad ipotizzare la presenza di un costante afflusso sotterraneo di acqua che va oltre lo stillicidio (come riportato nella Relazione geologica e geotecnica al Capitolo 4, pag. 7) e che verosimilmente interessa anche l'area oggetto di intervento. Pertanto, al fine di escludere ogni tipo di interazione tra le attività collegate allo scavo con i flussi sotterranei di acqua, tali da compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica ed in particolare di quella che alimenta i pozzi di valle sopracitati, riteniamo debbano essere condotti studi di approfondimenti anche attraverso l'utilizzo di metodologie di indagine dirette o indirette.*

- *nella relazione "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione del sistema di raccolta e trattamento AMD" paragrafo "4.1 Interventi straordinari" viene riportato "Qualora in fase di attività si riscontrino negli impluvi naturali episodi di torbidità, si prevede di trovare un'immediata risoluzione del problema andando all'occorrenza a modificare la vasca di sedimentazione progettata. Sarà inoltre cura dell'azienda comunicare al Comune e ad Arpat tali fenomeni per permettere le normali procedure di verifica sulle funzionalità delle vasche e delle canalette di raccolta". A parere di questo Ente la valutazione dell'incremento di torbidità negli impluvi e conseguentemente nei fossi che afferiscono come recapito finale nel corpo idrico "fiume Greve monte" deve essere valutata attraverso un monitoraggio definito. Si richiede pertanto che il piano di monitoraggio preveda misurazioni della torbidità in continuo (o con una frequenza ad esso assimilabile) in punti di monitoraggio prestabiliti. Per quanto riguarda i monitoraggi dei parametri chimici si richiede di concordare con ARPAT le frequenze ed eventuali ulteriori parametri da monitorare anche sui sedimenti.*

- *si richiede altresì che i monitoraggi proposti includano tutti gli eventuali rilasci di acque meteoriche nell'ambiente (comprese le acque di seconda pioggia); detto monitoraggio dovrà comprendere una*



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

caratterizzazione di tali acque e dei sedimenti. Relativamente ai parametri monitorati dovrà essere comunque previsto di rilevare la torbidità con frequenze simili al continuo; inoltre dovranno essere valutati gli idrocarburi e i metalli pesanti.

Il suddetto piano di monitoraggio dovrà essere prodotto nella successiva fase di VIA o, in caso di non assoggettamento a VIA, prima del rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva. Si richiede inoltre che tale piano di monitoraggio e i successivi rilievi dei parametri ivi indicati, corredati di relazioni esplicative da parte dei professionisti incaricati, siano inviati anche a questa Autorità.

Si segnala infine la criticità riportata al paragrafo 5.2.3 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo dello Studio Preliminare Ambientale: "I terreni affioranti, pur essendo impermeabili su grande scala, consentono comunque all'acqua di infiltrarsi e di muoversi; tuttavia, nelle zone dove le argilliti sono preponderanti, tale possibilità di flusso viene interrotta e si creano le condizioni per la formazione di sacche, sempre molto pericolose per la stabilità del terreno perché possibile innesco di movimenti franosi anche profondi." A tal proposito si richiede di attuare tutte le misure necessarie finalizzate ad escludere l'eventualità sopra descritta.

- 19/06/2025 prot.16374_ contributo e parere Soprintendenza;

la Soprintendenza, nel contributo reso sulla documentazione iniziale, comunica quanto segue:

*"..questa Soprintendenza, verificato che l'area in cui ricade l'intervento non è sottoposta a tutela ai sensi dell'art.142 ne' art.136 del D.Lgs.42/2004, a parere di questa Amministrazione, **per quanto di rispettiva competenza non è necessario sottoporre il procedimento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.** Per quanto pertiene gli aspetti della tutela archeologica si ricorda che, in caso di sottoposizione dell'intervento a VIA, sarà preventivamente necessaria l'elaborazione della relazione prevista in sede di fase prodromica della verifica preventiva dell'interesse archeologico, da allegare agli altri elaborati, secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, art.23, comma 1, lett.a, e in base a quanto indicato nel D.Lgs.36/2023, art.41, comma 4 e relativo all. I.8."*

- 03/07/2025 prot.17842_ contributo richiesta integrazioni ASL;

L'Azienda ASL Toscana Centro, nel contributo reso sulla documentazione iniziale, richiede le seguenti integrazioni:

B) Rispetto all'impatto delle emissioni di PM10 generate dall'attività estrattiva è stata riproposta la relazione del 2021 sull'esito del monitoraggio sequenziale del particolato condotto in prossimità del ricettore ritenuto più impattato. I risultati analitici raccolti hanno evidenziato in tutta la campagna durata 17 gg il rispetto dei limiti imposti per la qualità dell'aria (50 µg/m3). Nello studio preliminare ambientale sono riportate a pag. 60 le stime delle emissioni diffuse del particolato nelle varie fasi di attività, dichiarate come estratte dalla suddetta relazione del 2021. Si fa presente che in tale relazione fornita (datata 29/09/2021) non risulta però presente alcuna valutazione previsionale delle emissioni diffuse di PM10. Il proponente si limita ad affermare che dal confronto tra i valori stimati di PM10 e le azioni indicate dal PQRA regionale emerge che l'emissione è da



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

ritenere accettabile e senza bisogno di alcun tipo di monitoraggio.

Occorre fornire la valutazione previsionale di impatto del PM10 (redatta secondo le linee guida del PRQA vigente) da cui sono state estratte le tabelle a pag.60 della Studio Preliminare Ambientale (SPA). Inoltre occorre fornire una completa identificazione e rappresentazione di tutti i ricettori potenzialmente impattati.

D) Rispetto al piano di monitoraggio ambientale come riportato a pag. 74 dello SPA, si ritiene opportuno che almeno durante la "Prima Fase" del progetto di variante sia previsto un monitoraggio sulla componente atmosfera (PM10) e sulla componente rumore al fine di avere conferma del rispetto dei limiti a fronte della variante proposta. Questo si rende necessario in quanto il ricettore R5 appare posto ad una distanza inferiore a 150 m rispetto al fronte di scavo previsto nella suddetta "Prima Fase". In tal senso dovrà quindi essere proposto un nuovo piano di monitoraggio ambientale.

Nel successivo parere del 29/10/2025 prot. 27562 di Valutazione della documentazione integrativa ASL ritiene che:

*- È stata presentata la nuova stesura della Relazione tecnica con la valutazione dell'impatto da polveri diffuse (rev. 22/08/2025)..... È stata altresì allegata una nuova relazione di valutazione preventiva dell'impatto acustico (rev. 22/08/2025), rispetto alla quale si rimanda alle valutazioni di ARPAT che aveva formulato specifiche osservazioni al riguardo..... Non risulta presentata una proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio ambientale rispetto a quanto osservato al punto D della nostra richiesta integrazione del 03/07/2025. Tale aggiornamento, rispetto alla componente atmosfera, si può ritenere però superato in considerazione dell'esito della nuova valutazione previsionale di impatto delle polveri diffuse, a condizione che in autorizzazione sia posta specifica condizione di divieto di sovrapposizione temporale tra le varie attività lavorative. Rispetto invece ad un eventuale aggiornamento del piano per la componente rumore si rimanda alle valutazioni di ARPAT. **CONCLUSIONI** Sulla base delle valutazioni svolte, si esprime **parere favorevole all'esclusione del nuovo progetto dalla procedura di VIA**. Resta inteso che sarà necessario provvedere ad una nuova stesura della valutazione di impatto delle polveri diffuse qualora emerga in futuro un diverso scenario espositivo.*

Visto l'art.19 commi 5 e 7 del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla riduzione delle quantità escavate, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti **condizioni ambientali (prescrizioni)**:

1 Progetto d coltivazione

Nella successiva fase progettuale dovrà essere chiarito in maniera definitiva quanto osservato precedentemente in merito alla posizione delle due vasche.

2 Atmosfera

- *effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate per l'attività di cava;*
- *pulire le ruote dei veicoli in uscita dalla cava prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;*
- *coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;*
- *limitazione della velocità di transito dei mezzi (10 km/h) in entrata ed uscita dalla cava e in movimentazione interna;*
- *evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;*
- *provvedere alla razionalizzazione delle zone di carico e scarico dei materiali per minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno della cava;*
- *nelle operazioni di movimentazione dei materiali in cava, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri;*
- *nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele da recettori sensibili presenti nell'intorno dell'attività di cava in oggetto dovranno essere fermate le lavorazioni e dovrà essere presentato agli Enti Competenti uno studio che contenga valutazioni sulle problematiche sollevate relativamente all'impatto dei lavori sull'atmosfera e che proponga nuovi interventi e/o modifiche nelle attività lavorative per risolvere tali problematiche.*

3 Rumore

Sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni riportate nella valutazione di impatto acustico del



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

22/08/2025 (in primis il fatto che a detta del tecnico sembri non rispettato il criterio differenziale) non è possibile accertare la compatibilità acustica dell'attività rispetto alla vigente normativa. Ai fini del rilascio del prossimo atto autorizzativo si ritiene pertanto necessario che detta valutazione debba essere aggiornata e integrata tenendo conto dei contenuti minimi previsti dalla D.G.R. 21 ottobre 2013 n.857 e smi e di quanto osservato ai precedenti punti a)-h).

4 Acque superficiali e sotterranee

- qualora dovessero essere individuate emergenze idriche (anche in forma di stillicidi o gemitii) durante l'attività di coltivazione dell'area, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per convogliare le acque verso il più prossimo impluvio naturale, senza produrre inquinamenti di alcun genere alle acque stesse o generare instabilità del versante;
- nel corso dei lavori relativi alla realizzazione dei due guadi sul Borro di Poneta, inerenti il "Progetto del piccolo parco di Poneta", si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini deterioramento della qualità delle acque superficiali (aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti, ecc...);
- si dovrà provvedere al costante mantenimento della funzionalità delle vasche di decantazione ed in generale della rete di regimazione delle acque di dilavamento di tutta l'area di cava;
- si dovrà provvedere alla regimazione delle acque meteoriche dilavanti in modo da evitare dispersione incontrollata dei solidi sospesi e delle acque nell'area di cava e quindi nel reticolo delle acque superficiali;
- al fine di limitare i possibili impatti che l'attività di progetto potrebbe avere sulle acque, i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza. Qualunque macchinario/mezzo d'opera che abbia problemi di perdite di olio/gasolio non dovrà essere utilizzato nei lavori;
- non sarà possibile utilizzare mezzi meccanici con perdite di liquidi inquinanti all'interno delle zone di intervento;
- qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi;
- a monte e a valle della cava sono presenti numerosi pozzi ad uso domestico ed irriguo pertanto, al fine di escludere ogni tipo di interazione tra le attività collegate allo scavo con i flussi sotterranei di acqua, tali da compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica ed in particolare di quella che alimenta i pozzi di valle sopracitati, dovranno essere condotti studi di approfondimenti anche attraverso l'utilizzo di metodologie di indagine dirette o indirette;

5 Suolo e sottosuolo

- 1) gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- 2) i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza e in cava non potranno essere utilizzati mezzi e macchinari che abbiano perdite di olio e/o gasolio o altro materiale inquinante;
- 3) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo e/o nei corpi idrici superficiale/sotterraneo di materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi;
- 4) al termine dei lavori il sito dovrà essere completamente ripristinato lasciandolo sgombro da macchinari e rifiuti;
- 5) qualsiasi materiale abbandonato (ad esempio cisterne di oli/gasoli) costituisce "rifiuto" ai sensi del D.lgs. 152/2006, e pertanto dovrà essere sottoposto alle procedure di allontanamento previste dalla normativa vigente in materia.

6 Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti

- in merito alle posizioni delle vasche "Ovest" ed "Est", nella successiva fase progettuale dovrà essere chiarito quanto riportato nelle osservazioni relative al capitolo 1 "Progetto di Coltivazione";
- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che l'attività prevista possa produrre aumento del carico di solidi sospesi nelle acque degli impluvi che raccolgono le acque dilavanti l'area di cava. Qualora nello svolgimento dell'attività di coltivazione e recupero ambientale della cava dovessero verificarsi episodi di torbidità delle acque degli impluvi naturali si dovrà provvedere all'immediata comunicazione agli Enti competenti (Comune di Greve in Chianti, Regione Toscana e ARPAT) con indicazione della risoluzione della problematica, anche attraverso modifiche nell'attività di cava stessa e/o nel dimensionamento delle opere di raccolta delle acque meteoriche dilavanti, comprese le vasche di decantazione;
- si dovrà provvedere al costante mantenimento della funzionalità delle vasche di decantazione ed in generale della rete di regimazione delle acque di dilavamento di tutta l'area di cava;
- l'esecuzione di rifornimenti di carburante ai mezzi meccanici dovrà avvenire unicamente sull'area appositamente individuata ed adeguatamente impermeabilizzata;
- lo stazionamento mezzi per soste prolungate dovrà avvenire su una superficie opportunamente impermeabilizzata ben individuata, al fine di limitare i rischi dovuti a perdite accidentali di oli dai macchinari;
- dovranno essere eseguiti giornalieri controlli sul buon funzionamento dei mezzi operativi in cava per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli, carburanti o qualunque altro materiale inquinante. Qualora dovessero verificarsi tali fenomeni dovrà essere prevista l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e smi.
- il piano di monitoraggio dovrà prevedere misurazioni della torbidità in continuo (o con una frequenza ad esso assimilabile) in punti di monitoraggio prestabiliti. Per quanto riguarda i monitoraggi dei parametri chimici si richiede di concordare con ARPAT le frequenze ed eventuali ulteriori parametri da monitorare anche sui sedimenti;
- si richiede altresì che i monitoraggi proposti includano tutti gli eventuali rilasci di acque meteoriche



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

nell'ambiente (comprese le acque di seconda pioggia); detto monitoraggio dovrà comprendere una caratterizzazione di tali acque e dei sedimenti. Relativamente ai parametri monitorati dovrà essere comunque previsto di rilevare la torbidità con frequenze simili al continuo; inoltre dovranno essere valutati gli idrocarburi e i metalli pesanti. Il suddetto piano di monitoraggio dovrà essere prodotto nella successiva fase di VIA o, in caso di non assoggettamento a VIA, prima del rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva. Si richiede inoltre che tale piano di monitoraggio e i successivi rilievi dei parametri ivi indicati, corredati di relazioni esplicative da parte dei professionisti incaricati, siano inviati anche ad Autorità di Bacino.

➤ *Si segnala infine la criticità riportata al paragrafo 5.2.3 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo dello Studio Preliminare Ambientale: "I terreni affioranti, pur essendo impermeabili su grande scala, consentono comunque all'acqua di infiltrarsi e di muoversi; tuttavia, nelle zone dove le argilliti sono preponderanti, tale possibilità di flusso viene interrotta e si creano le condizioni per la formazione di sacche, sempre molto pericolose per la stabilità del terreno perché possibile innesco di movimenti franosi anche profondi." A tal proposito si richiede di attuare tutte le misure necessarie finalizzate ad escludere l'eventualità sopra descritta.*

7 Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

Si ricorda che, anche per la successiva fase autorizzativa, in merito alla gestione dei rifiuti di estrazione dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. 117/2008.

8 Monitoraggio

Si prende atto di quanto presentato e si ritiene che debbano essere rispettate le frequenze di monitoraggio riportate al paragrafo 10 dell'elaborato "REL.03 – Studio preliminare ambientale". In considerazione dell'esito della nuova valutazione previsionale di impatto delle polveri diffuse, si può ritenere superato l'aggiornamento del piano di monitoraggio ambientale rispetto alla componente atmosfera, a condizione che in autorizzazione sia posta specifica condizione di divieto di sovrapposizione temporale tra le varie attività lavorative.

Ritenuto inoltre opportuno **RACCOMANDARE** quanto segue al proponente:

- l'adozione in fase esecutiva delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", redatte da ARPAT (Gennaio, 2018);

- l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento ai materiali di scavo da gestire ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del Dlgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR. 120/2017, che non possono essere sottoposti a nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento, come espresso al capitolo 5 della Delibera SNPA n. 54/2019;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

- il rispetto di quanto previsto dalla DGR. n.1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano*" nonché le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche;
- le disposizioni del regolamento di cui al DPGR. n. 46/R/2008, art. 40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal sito; le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- attuare le misure di tutela dei beni archeologici riportate nel contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato del 19/06/2025 prot.16374;
- qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art.242 del Dlgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivare le azioni previste dalla parte quarta del Dlgs. 152/2006;

Dato infine atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al Dlgs. 81/2008;



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Tutto ciò **ACCERTATO E VALUTATO**, in base alle risultanze dell'istruttoria,
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME PARERE MOTIVATO

circa **l'esclusione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, **dalla procedura di valutazione di impatto ambientale** del progetto "Nuovo progetto per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava di "Poneta" in località Ferrone", nel Comune di Greve in Chianti, presentato dal Proponente società VIVATERRA s.p.a. per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con le indicazioni e le raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

DISPONE

1 - di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 ed ai sensi dell'art.28 c.3 del D.Lgs. 152/2006 quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al dispositivo, il comune di Greve in Chianti che potrà avvalersi dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell'ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4 della L.R. 10/2010;

2 - di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale mediante la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/2006 e art.48 L.R.10/2010, nonché di disporre la pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica;

3 – di stabilire in cinque anni l'efficacia temporale del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 152/2006 e art.48 L.R.10/2010, per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

procedura di VIA, il termine quinquennale decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento stesso.

Richiamati:

- 26/05/2025 prot.14103_ contributo e parere Publiacqua;
- 16/06/2025 prot.15972_ contributo richiesta integrazioni ARPAT;
- 16/06/2025 prot.16053_ contributo e parere RT Genio Civile Idraulica;
- 17/06/2025 prot.16199_ contributo e parere Autorita' di Bacino;
- 19/06/2025 prot.16374_ contributo e parere Soprintendenza;
- 03/07/2025 prot.17842_ contributo richiesta integrazioni ASL;
- 21/10/2025 prot.26769_ parere Arpat di competenza;
- 29/10/2025 prot.27562_ parere ASL di competenza;

Greve in Chianti, 19/11/2025

La Commissione Tecnica:

- Responsabile dell'Area Paesaggistica, Vincolo Idrogeologico e VIA dell'Unione

Ing. Laura Lenci

- Responsabile dell'Area Ambiente SUAP e SVEC del Comune di Barberino Tavarnelle

Dott.ssa Serena Losi

- Responsabile del Settore 4- Servizio di Progettazione, Patrimonio e Ambiente del Comune di Greve in Chianti

Geom. Simone Coccia

- Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente del Comune di San Casciano Val di Pesa

Arch. Barbara Ronchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.